



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2718

Data di registrazione: 14/11/2025

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000.
DITTA MONTECO SPA. PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI

PREMESSO CHE:

- con determina n. 181 del 03/12/2014 del settore Avvocatura, si determinava di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto relativo alla "*Procedura aperta per l'affidamento della gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'ATO Lecce I (poi ARO4)*" – CIG: 39638711D4, alla ditta MONTECO S.r.l., poi S.pa. con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, per un importo contrattuale pari a € 123.249.698,26 IVA esclusa (eurocentoventitremilioniduecentoquarantanovemilaseicentonovantotto/26), di cui € 813.362,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 424.810,63 per oneri della sicurezza concernente i costi specifici non connessi con l'attività dell'offerente;
- in data 02/04/2015 è stato firmato il contratto riguardante l'affidamento per la "Gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'Aro 4 Lecce" di cui al Rep. N. 7312 registrato a Lecce in data 07/04/2015 al N. 3000;
- il servizio in questione ha avuto concreto avvio in data 15/04/2015 con una scadenza contrattuale alla data del 14/04/2024;
- nel corso dello svolgimento del Servizio di Igiene urbana è emersa la necessità di adeguare l'esecuzione di alcune attività alla luce delle mutate esigenze territoriali e, pertanto, l'Amministrazione ha inteso avvalersi, nei termini di legge, del cosiddetto "quinto d'obbligo" o "sesto quinto", ai sensi della previgente disciplina prevista dal D. Lgs. 163/06 e del relativo Regolamento (DPR 207/2010) al fine di implementare alcuni servizi così da assicurare il decoro dei luoghi, l'igiene e la salute pubblica;
- con D.G.C. n. 36 del 28/06/2019 è stato approvato il progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo del Contratto rep. 7312/2015 stipulato con Monteco S.r.l., provvedendo all'invio della stessa delibera alla ditta, con l'invito a recepirne il contenuto ai fini della sottoscrizione del conseguente "atto di sottomissione";
- dopo ampio approfondimento condotto anche in contraddittorio con la ditta, con D.G.C. n. 304 del 31/12/2019 è stata approvata la "Revisione al progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo";

- in data 22/10/2020 è stato sottoscritto, con la Ditta Monteco S.r.l., l'Atto di Sottomissione – rep. 7957 del 15/02/2023 - con allegato il Verbale di accordo sui nuovi prezzi, comportando un incremento di spesa annuo pari ad € 1.486.272,00 oltre Iva 10% per un totale del canone annuo pari ad € 16.249.007,28.

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 285 del 01/09/2022 è stato dato l'indirizzo politico di predisporre il Piano Tecnico Economico Finanziario servizi di raccolta RU ed igiene urbana Città di Lecce e dei relativi atti di gara avvalendosi, nei modi di legge, del necessario apporto di prestazione professionale da parte di tecnici esperti in materia, attesa la complessità tecnico-industriale e contrattuale degli adempimenti;

- in data 02/09/2022 con nota di cui al Prot. 142917, su impulso dell'Amministrazione Comunale in carica a quella data, è stata trasmessa una proposta di candidatura a finanziamento a CONAI per il supporto specialistico tecnico-economico-finanziario alla redazione del Piano Territoriale per i servizi di raccolta RU ed igiene urbana per la città di Lecce e, con acquisizione al Prot. 164712 del 07/10/2022 il CONAI ha comunicato l'ammissione al finanziamento per il supporto alla redazione del Piano Tecnico Economico Finanziario servizi di raccolta RU ed igiene urbana Città di Lecce;

- il CONAI ha individuato quale soggetto in possesso delle competenze tecniche e professionali per la redazione del Piano Tecnico Economico Finanziario servizi di raccolta RSU ed igiene urbana Città di Lecce la Società "VITRUVIO s.r.l. Società Benefit con sede a Racale (Le) in via Gallipoli n. 24 e, conseguentemente, ha affidato a detta società l'incarico di supportare la città di Lecce nella redazione del suddetto Piano industriale servizi di raccolta RU ed igiene urbana;

- con determinazione n. 1577 del 05/06/2023 si è stabilito di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come derogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla società Vitruvio srl Società Benefit., con sede in Racale (Le) alla via Gallipoli 24, Cap. 73055, P.IVA 03976140750, l'incarico di supporto al RUP per la redazione degli atti di gara, così come precedentemente definito, per l'appalto dei servizi di raccolta RU ed igiene urbana Città di Lecce;

RILEVATO CHE:

- la gestione dei rifiuti urbani è stata interessata negli ultimi anni da importanti cambiamenti che ne hanno profondamente trasformato l'assetto, soprattutto con riferimento alla determinazione dei costi del servizio che devono essere riferiti ad un perimetro ben determinato di attività.

- dall'anno 2018 la regolazione di questa materia è stata affidata dalla legge ad ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che con la prima delibera n.443/2019 sui costi efficienti del servizio, ha avviato una radicale trasformazione del sistema con impatti significativi sul prelievo sui rifiuti (metodo tariffario);

- dopo il primo periodo regolatorio, avviato con la citata delibera 443/2019, la regolazione sui rifiuti urbani si è ulteriormente complicata con l'approvazione della delibera n.363/2021 e del relativo allegato "MTR-2", cd. Metodo Tariffario Rifiuti, che ha apportato diverse novità: in primo luogo il passaggio da un PEF annuale a uno quadriennale, l'introduzione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, e dei due principi incentivanti di prossimità e di perequazione ambientale che premiano la dotazione territoriale di impianti e la valorizzazione dei rifiuti e penalizzano il conferimento in discarica. Altre novità includono il subentro dei gestori e la revisione del calcolo del fattore di sharing dei corrispettivi della vendita di energia e materiali;

- nell'anno 2022 accanto alla regolazione dei costi efficienti, l'Autorità ha avviato anche la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso l'approvazione della delibera n.15/2022 e dell'allegato TQRIF, i cui obblighi di servizio e standard qualitativi sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2023;

- con Delibera n. 596/2024/R/rif del 27 dicembre 2024, l'Autorità ha approvato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani stabilendo, tra l'altro, che lo stesso schema si applichi alle procedure a evidenza pubblica che siano avviate a far data dal 1° gennaio 2026, fermo

restando che per le procedure avviate antecedentemente al citato termine, le Stazioni Appaltanti sono tenute alla predisposizione di bandi di gara coerenti con il quadro regolatorio pro tempore vigente, a cui allegare contratti di servizio conformi ai contenuti minimi essenziali di cui alla delibera 385/2023/R/RIF;

RILEVATO, ALTRESI', CHE:

- alla luce della richiamata evoluzione normativa, con i relativi allungamenti – da parte di Arera - dei tempi inizialmente previsti dalla stessa Autorità per la pubblicazione dello schema di bando, con **determinazione n. 1056 del 26/03/2024** il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico del Comune di Lecce con l'obiettivo di predisporre una procedura di affidamento del nuovo servizio di igiene urbana pienamente conforme alle evoluzioni in corso in tema di regolazione impartite da Arera, del PEF 2024/2025 e nelle more della pubblicazione dello schema di bando tipo di gara, evento estraneo all'Amministrazione che configura una causa di forza maggiore, ha disposto di prorogare il servizio in questione in favore della Ditta Monteco Spa, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, fino al 15/04/2025 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020 - rep. 7957 del 15/02/2023;

- a seguito delle Elezioni Amministrative del 8 e 9 giugno 2024 e del ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, in data 11 luglio si è insediata la nuova Giunta Comunale che ha inteso esaminare, con i dovuti approfondimenti, l'intero Piano Industriale per i servizi di igiene urbana redatto dal CONAI, sotto la supervisione degli uffici comunali;

- nel corso di molteplici tavoli tecnici tenutisi tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, gli uffici comunali ed i tecnici incaricati dal CONAI, a decorrere dal mese di ottobre del 2024, sono state individuate alcune proposte di modifica al Piano Industriale in grado di rendere i servizi di igiene urbana maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio ed in linea con gli standard e gli obiettivi programmatici stabiliti dalla nuova Amministrazione;

- i tecnici del settore Ambiente hanno intavolato una fitta interlocuzione con i progettisti del CONAI e con la ditta Vitruvio per addivenire in tempi strettissimi alla consegna della versione definitiva dei documenti di gara (bando secondo lo schema tipo Arera, schema capitolato speciale e descrittivo, schema di contratto, PEFA di gara, Piano Industriale) che, tuttavia, considerata la complessità delle integrazioni e dell'evoluzione normativa, non ha consentito la pubblicazione del bando entro il 14/04/2025 (data di scadenza della proroga del servizio di cui alla succitata determinazione n. 1056 del 26/03/2024);

- mediante **Deliberazione G.C. n. 155 del 10/04/2025**, la Giunta ha preso atto dell'iter tecnico-amministrativo – illustrato dal settore competente - compiuto dalla precedente Amministrazione Comunale, dagli uffici dell'Ente, nonché delle iniziative messe in atto dall'attuale Amministrazione per garantire alla Città l'organizzazione di un nuovo servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti e servizi di igiene urbana affini del tutto rispondente alle esigenze di un territorio ad alta vocazione turistica e con alti standard di qualità per i cittadini, nonché perfettamente coerente con la recente evoluzione normativa introdotta da Arera ed ha incaricato il Dirigente del Settore Ambiente, Avv. Francesco Magnolo, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, di predisporre tutti gli atti necessari per consentire al Sindaco di garantire la continuità del servizio per il tempo strettamente necessario alla ultimazione della procedura di individuazione del gestore del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti ed igiene urbana nel comune di Lecce;

- per quanto sopra, mediante **Ordinanza Sindacale n. 941 del 11/04/2025**, si è provveduto a intimare, alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico - sanitaria, l'esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957 del 2023, come da validazione Arera con l'approvazione del PEF per il biennio 2024-2025, dei servizi d'igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo di mesi 7 (sette) mesi, a decorrere dal 15 aprile 2025 (termine della proroga di cui alla determinazione dirigenziale n. 1056 del 26/03/2024) e sino al 14 novembre 2025;

ATTESO CHE:

La normativa di settore e anche taluni orientamenti e pareri, sono in continua ed anche molto recente evoluzione e precisamente:

- in data 18 giugno 2025, sono entrati in vigore i nuovi CAM (Criteri ambientali minimi) per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti), adottati con DM 7 aprile 2025 - pdf pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025;
- con delibera n. 374 del 29/07/2025, ARERA ha approvato la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) ed aggiornato gli obblighi di trasparenza, adottando nuove disposizioni che entrano in vigore dal 1° gennaio 2026;
- a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 ("Correttivo"), ANAC, con delibera n. 365 del 16/09/2025 ha aggiornato lo schema di bando tipo n. 1/2023 per l'affidamento di servizi e forniture;
- **parere di precontenzioso ANAC n. 417/2025 del 22/10/2025**, con riferimento alla Gara europea a procedura aperta telematica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Pozzuoli. L'ANAC, vista l'istanza del Gestore uscente, ritiene che la Stazione appaltante sia tenuta ad annullare in autotutela il bando di gara e ad operare una nuova stima dell'importo da porre in base di gara conformemente al MTR-2 e alla ratio che caratterizza le diverse voci che compongono le entrate tariffarie, avvalorando, di fatto il metodo tariffario introdotto da ARERA;
- **le sentenze n. 3496 e n. 3497 del 30/10/2025 del TAR Lombardia Sezione I**, che sono state espresse su di un ricorso proposto da una serie di Aziende nei confronti di ARERA, con il quale si chiedeva l'annullamento della Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF, recante l'adozione dello schema tipo di "contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e Gestori del servizio dei rifiuti urbani", nonché la deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF recante "approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A. il TAR Lombardia, con le sentenze anzidette, immediatamente esecutive da parte dell'autorità amministrativa, ha dichiarato illegittimi gli artt. 7.1, 5.2, 11.1 lett. b), 15.1 lett. k), 22.5, 22.8, 23 e 27 dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dell'esercizio dei rifiuti urbani adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- **Sentenza 7 novembre 2025, n. 16 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria**, che si pronuncia sul sistema tariffario in tema di servizi pubblici ed in particolare del servizio idrico integrato. Alcune società avevano impugnato la disciplina dell'ARERA sul metodo tariffario idrico (MTI-2) e il Consiglio di Stato ne conferma invece la validità;

E' evidente che il complesso sistema di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei settori di competenza e in particolare in quello dei rifiuti, di cui in premessa e che ricomprende le regole per la redazione del PEFA e dei PEF, lo schema di Bando tipo da adottare per le procedure di affidamento ad evidenza pubblica a livello nazionale e lo schema di contratto vincolante, ha impegnato a lungo i progettisti incaricati ed i funzionari dell'Ufficio Ambiente che hanno dovuto ripetutamente, dal 2023 ad oggi, revisionare più volte la documentazione di gara al fine di uniformarla ed aggiornarla alla continua evoluzione normativa di settore;

Mediante **DGC n. 441 dell' 11/11/2025**, la Giunta ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale di prendere atto, confermare ed incrementare gli indirizzi progettuali relativi al Piano Industriale dei servizi di raccolta, trasporto RU e spazzamento stradale per la Città di Lecce, condividendone gli obiettivi;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 1056 del 26/03/2024 del Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico del Comune di Lecce con la quale si è disposto di prorogare il servizio in questione in favore della Ditta Monteco Spa, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, fino al 15/04/2025 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312

dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020 Rep. 7957 del 2023;

- l'Ordinanza Sindacale n. 941 del 11/04/2025, con cui si è provveduto ad intimare, alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico - sanitaria, l'esecuzione, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957/2023, così come validate da Arera con l'approvazione del PEF per il biennio 2024-2025, dei servizi d'igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo di mesi 7 (sette) mesi, a decorrere dal 15 aprile 2025 (termine della proroga di cui alla determinazione dirigenziale n. 1056 del 26/03/2024) e sino al 14 novembre 2025;

CONSIDERATO che, a partire dal 15/11/2025 il Comune di Lecce si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

ATTESO CHE il servizio di raccolta dei rifiuti, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale e indifferibile, attenendo alla cura e alla tutela della sanità, della salute della cittadinanza e dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nelle more dell'imminente adozione degli atti necessari all'avvio della procedura di gara e dell'avvio e conclusione della gara stessa, di garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e d'igiene pubblica, in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che, l'interruzione degli stessi, possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica e all'ambiente;

RITENUTO pertanto necessario disporre la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio d'igiene urbana, di cui al contratto stipulato con la ditta Monteco Spa Rep. N. 7312 registrato a Lecce in data 07/04/2015 al N. 3000, come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957 del 2023, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio e, pertanto, **dal 15 novembre 2025 e sino al 30 giugno 2026 salva cessazione anticipata del presente atto in caso di affidamento antecedente la data di scadenza (30 giugno 2026);**

RITENUTO inoltre necessario **intimare alla medesima ditta Monteco S.p.A. il prolungamento delle garanzie accessorie** al contratto rep. 7312/2015 come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957 del 2023, di natura pattizia e/o normativa, quali ad esempio, polizze fidejussorie, assicurazioni etc., **nessuna esclusa, con consegna della relativa documentazione;**

RITENUTO di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'imminente adozione degli atti necessari all'avvio della procedura di gara e dell'avvio e conclusione della gara stessa;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e d'igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;

- il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 13 febbraio 2004,

con il quale il Ministero ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi, ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui, il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico- amministrativo;

- l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza, di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verificchino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale, o il Presidente della provincia, ovvero, il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);

- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

RITENUTO PERTANTO, per quanto di competenza, di dover emettere, ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, non potendo altrimenti provvedere;

RICHIAMATO il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco, quale Autorità Locale in materia d'igiene e sanità pubblica;

ORDINA

alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico - sanitaria, l'esecuzione, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957/2023, **dei servizi d'igiene urbana di cui all'oggetto dal 15 novembre 2025 e sino al 30 giugno 2026 e, comunque fatto salvo eventuale termine più breve occorrente per l'affidamento, prolungando di conseguenza – fino alla data indicata – tutte le garanzie accessorie al contratto rep. 7312/2015, come integrato dall'atto di sottomissione rep. 7957/2023, di natura pattizia e/o normativa, quali ad esempio, polizze fidejussorie, assicurazioni etc., nessuna esclusa;**

DISPONE CHE

nel corso dell'efficacia della presente ordinanza:

- il corrispettivo spettante al Gestore sarà riconosciuto in conformità alle condizioni economiche contrattuali, in coerenza con l'ammontare dei costi validati e riconosciuti dal metodo tariffario pro-tempore vigente;

AVVERTE

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali e/o amministrative;

DISPONE INFINE

- la notifica mediante trasmissione con PEC della presente ordinanza alla Società Monteco Spa, ditta esecutrice del servizio in corso, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
- la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza:
 - alla A.S.L. di Lecce;
 - al Responsabile del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e verde Pubblico, Contenzioso e Politiche Energetiche del Comune di Lecce, Avv. Francesco Magnolo;
 - al DEC, individuato nel Dott. Renato Brunetti;
 - al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Lecce;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Lecce;
 - Al Presidente della Regione;
 - All'Assessorato regionale competente per materia;
 - All'UTG – Prefettura di Lecce;
 - che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente ordinanza, venga trasmessa, per il tramite della Prefettura-UTG di Lecce;
 - Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Al Ministero della Salute;

Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)